

**DISPOSIZIONI SUL CONTENIMENTO E LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA
CHE INCIDONO SULLE ISTITUZIONI UNIVERSITARIE**

DISPOSIZIONI NORMATIVE	AMBITO DI APPLICAZIONE	DURATA
LIMITAZIONE SPESE COMPLESSIVE		
Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013)	<p>Il comma 116 della legge di stabilità 2013 prevede che, per il triennio 2013-2015 continuino ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</p> <p>art.1, comma 637, L.27/12/2006, n.296: Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, garantendo che il fabbisogno finanziario, riferito alle università statali, ai dipartimenti e a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e contabile, in ciascun anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio precedente, incrementato del 3%. Il Ministro dell'università e della Ricerca procede annualmente alla determinazione del fabbisogno finanziario di ciascun Ateneo.</p>	2013-2015
LIMITAZIONE SPESE PER COMUNICAZIONI		
<p>art. 3-bis, comma 4 decreto legislativo n. 82/2005 (CAD) art. 5-bis comma 1 CAD</p> <p>art. 47 commi 1 e 1-bis CAD</p>	<p>A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui e' prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino <u>esclusivamente</u> tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato;</p> <p>la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene <u>esclusivamente</u> utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese;</p> <p>le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. L'inosservanza della predetta disposizione, ferma restando l'eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare;</p>	dal 2013

TAGLIA CARTA		
Art. 27 del D.L. n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008	Al fine di ridurre l'utilizzo della carta, dal 1° gennaio 2009, le amministrazioni pubbliche riducono del 50% rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni.	Circolare RGS n. 31/2008
SISTEMA DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI		
Art. 1 comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dalla legge di stabilità 2013 Art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dalla legge di stabilità 2013	449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli <u>articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488</u> , e successive modificazioni, e <u>58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388</u> , tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro. 450. Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al <u>decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207</u> . Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all' <u>articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165</u> , per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le università statali, tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento	Dal 2013

LIMITAZIONE SPESE PER SOFTWARE

Art. 9-bis decreto-legge 18 ottobre 2012 n.179

L'articolo 9-bis, modificando l'art. 68 del CAD, prevede che l'acquisto di programmi informatici rispetti principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:

- a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;
- b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione;
- c) software libero o a codice sorgente aperto;
- d) software fruibile in modalità cloud computing;
- e) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;
- f) software combinazione delle precedenti soluzioni.

Pertanto, prima di procedere all'acquisto, è necessario effettuare una valutazione comparativa delle diverse soluzioni disponibili sulla base di alcuni criteri, che vengono indicati, e solo se risulti l'impossibilità di accedere a soluzioni già disponibili all'interno della pubblica amministrazione, o a software liberi o a codici sorgente aperto, adeguati alle esigenze da soddisfare, è consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso.

LIMITAZIONE SPESE PER IMMOBILI

Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013)	<p>Il comma 138 inserisce i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, prevedendo, che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le operazioni di acquisto di immobili da parte delle amministrazioni pubbliche siano subordinate, oltre alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, anche alla della documentata indispensabilità e in dilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del Demanio previo rimborso spese. Un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze stabilirà le relative modalità di attuazione del presente comma.</p> <p><u>Per l'anno 2013, invece, le amministrazioni pubbliche non possono acquistare immobili a titolo oneroso ne' stipulare contratti di locazione passiva</u> salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti.</p>	2013 - 2014
Art. 3 del decreto-legge n. 95 del 06/07/2012	A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per gli anni 2012, 2013 e 2014, l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla normativa vigente non si applica al canone dovuto dalle amministrazioni per l'utilizzo in locazione passiva di immobili.	2012-2014

<i>LIMITAZIONI SPESE PER MOBILI E ARREDI</i>		
Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013)	<p>I commi 141 e 142 prevedono nuove limitazioni alle spese delle amministrazioni pubbliche per gli anni 2013 e 2014, ferme restando quelle già vigenti. Pertanto il comma 141 prevede che non possono essere effettuate spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili.</p> <p>Il comma 142 prevede che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa sono versate entro il 30 giugno ad apposito capitolo del bilancio dello stato.</p>	2013-2014
<i>RISPARMIO ENERGETICO</i>		
Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013)	<p>Per il comma 151, restano ferme le disposizioni specifiche previste dall'art. 1 comma 7 del D.L. n. 95/2012 per i beni energetici e la telefonia, per i quali è previsto il ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. e delle centrali di committenza regionali di riferimento. Si sopprime la possibilità di esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione.</p> <p>Sui servizi energetici, l'articolo 14 del D.L. n. 52/2012 obbliga le amministrazioni pubbliche ad adottare , entro il 7 luglio 2014, sulla base delle indicazioni dell'Agenzia del demanio, misure finalizzate al contenimento dei consumi di energia e all'efficientamento dei suoi usi finali, anche attraverso il ricorso ai contratti di servizio energia e contratti di partenariato pubblico privato.</p>	Dal 2013

RIDUZIONE COSTI DELLA POLITICA		
<p>Legge 24 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) – art. 1 commi 58 e 59</p> <p>art.6, comma 2 D.L. n. 78/2010 conv legge n. 122/2010 (manovra economica 2010)</p> <p>Art. 35, comma 2-bis, del D.L. n. 5/2012.</p>	<p>58. Le somme riguardanti indennita', compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilita' comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005. 59. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 58 non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 58.</p> <p>Ferma restando la riduzione sopra riportata della finanziaria 2006, ulteriore riduzione, a decorrere dal 2011, del 10% rispetto agli importi risultanti dal 30.4.2010 delle indennita', compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilita' comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati.</p> <p>Interpretazione autentica della disposizione dell'art. 6, comma 2 del D.L. n. 78/2010 “il carattere onorifico della partecipazione agli organi collegiali e della titolarità di organi degli enti che comunque ricevono contributi a carico della finanza pubblica è previsto per gli organi diversi dai collegi dei revisori dei conti e sindacali e dai revisori dei conti”.</p> <p>Per il CODAU non sembra debba riguardare gli emolumenti corrisposti al Rettore, Prorettore, Direttori di dipartimento poiché tali emolumenti hanno valore retributivo</p>	<p>Ancora in vigore, come chiarito dalla circolare n. 32 del 17 dicembre 2009 del MEF</p> <p>Dal 2011 ulteriore riduzione del 10%</p>
LIMITI SPESE PER AUTOVETTURE		
<p>Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013)</p>	<p>Per il comma 143, negli anni 2013 e 2014, non si possono acquistare autovetture ne' stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture.</p>	<p>2013 e 2014</p>

LIMITI SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITA' E RAPPRESENTANZA

<p>comma 5 art 61 del del D.L. n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008</p>	<p>A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche, comprese le Università, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità. <u>La disposizione del presente comma non si applica alle spese per convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca.</u></p>	<p>a decorrere dal 2009 Circolare RGS n. 36/2008 Circolare RGS n. 10/2009</p> <p>Ulteriore riduzione a decorrere dal 2011</p>
<p>art.6, comma 8 D.L. n. 78/2010 conv legge n. 122/2010 (manovra economica 2010)</p>	<p>Ulteriore riduzione delle spese, dal 2011, pari al 20% della spesa del 2009. Per espressa previsione <u>non si applica alle spese per convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca.</u></p>	
<p>art.6, comma 9 D.L. n. 78/2010 conv legge n. 122/2010 (manovra economica 2010)</p>	<p>A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche, comprese le università, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni</p>	<p>A decorrere dal 2011</p>

LIMITI ALLE CONSULENZE

<p>Art. 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge n. 135/2012</p>	<p>Le pubbliche amministrazioni non possono attribuire incarichi di studio e consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto delle stesso incarico di studio e consulenza.</p>	
<p>Art. 1, comma 146, della legge 24 dicembre 2012 n. 228</p>	<p>Le pubbliche amministrazioni possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzioni di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.</p>	

LIMITAZIONE SPESE PERSONALE

<p>Art 66 comma 13-bis del D.L. n. 112 del 2008, convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008. Il comma 13-bis è stato inserito dall'art. 14, comma 3 del decreto-legge n. 95 del 6.12.2012 (spending review).</p> <p>Proroghe al 30 giugno 2013 a norma del comma 388 della legge n. 228/2012: assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010 e 2011. Proroga al 30 giugno 2013 delle graduatorie dei concorsi pubblici, approvate successivamente al 30 settembre 2003.</p>	<p>13-bis Per il triennio 2012-2014 il sistema delle università statali, può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del cinquanta per cento per l'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016. L'attribuzione a ciascuna università del contingente delle assunzioni di cui ai periodi precedenti è effettuata con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall' articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 . Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca procede annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate comunicandone gli esiti al Ministero dell'economia e delle finanze.</p>	<p style="text-align: center;">Dal 2012 al 2014</p>
<p>art.9, comma 28 D.L. n. 78/2010 conv legge n. 122/2010 (manovra economica 2010)</p> <p>Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013)</p>	<p>A decorrere dal 2011, le università possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Permane l'eccezione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di finalità specifiche, i cui oneri non risultino a carico del Fondo di finanziamento ordinario delle università.</p> <p>I commi 147 e 148 della legge di stabilità intervengono sulla disciplina del conferimento di incarichi occasionali o coordinati e continuativi da parte delle amministrazioni pubbliche. Modificando l'articolo 7, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si inserisce il divieto di rinnovo dell'incarico e la sola possibilità, in via eccezionale, di proroga, al fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico. Inoltre, le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dovranno essere applicate alle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni.</p>	<p style="text-align: center;">dal 2011</p>

art. 1, comma 213, L.23/12/2005, n. 266	Suppressione dell'indennità di trasferta (diaria di missione) spettante al personale inviato in missione all'interno del territorio nazionale.	a decorrere dal 2006 Circolare RGS n. 28/2006
art.6, comma 12 D.L. n. 78/2010 conv legge n. 122/2010 (manovra economica 2010)	Le diarie per le missioni all'estero del personale delle Università non sono più dovute Comma 21 dell'art. 6: le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 6, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.	Dal 31.5.2010
art.6, comma 12 D.L. n. 78/2010 conv legge n. 122/2010 (manovra economica 2010)	La spesa per missioni, anche all'estero, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni non può essere superiore al 50% di quella relativa all'anno 2009. Comma 21 dell'art. 6: le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 6, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.	Dal 2011
art.6, comma 12 D.L. n. 78/2010 conv legge n. 122/2010 (manovra economica 2010)	Non si applicano al personale contrattualizzato (personale tecnico e amministrativo) le disposizioni di legge (art. 15, L. 836/197 e art. 8, L. 417/1978) che consentono di corrispondere, a titolo di rimborso delle spese di viaggio effettuato con il proprio mezzo di locomozione, una indennità chilometrica. Il preciso riferimento al solo personale contrattualizzato, comporta che le citate norme sul rimborso restano applicabili al personale non contrattualizzato (professori e ricercatori). Comma 21 dell'art. 6: le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 6, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.	Dal 31.5.2010

<p>Art. 18 del Decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148</p>	<p>Si limita alla sola classe economica il rimborso del viaggio aereo per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (nonché per i parlamentari, gli amministratori pubblici, gli amministratori, i dipendenti e i componenti degli enti e organismi pubblici, di aziende autonome e speciali, di aziende a totale partecipazione pubblica, di autorità amministrative indipendenti o di altri enti pubblici e per i commissari straordinari) inviati in missioni legate a ragioni di servizio all'interno dei Paesi appartenenti al Consiglio d'Europa.</p> <p>Resta ferma la norma dell'articolo 1, comma 468, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (che dispone il limite della classe economica per tutti i voli all'estero per ragioni di servizio). Il limite vale per tutte le categorie di personale, compresi i dirigenti. Resta ferma la possibilità di rimborso di voli in classe superiore a quella economica per i voli transcontinentali superiori alle cinque ore.</p>	<p>a decorrere dal 2011</p>
<p>Art. 9, commi 1 e 2 decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122</p>	<p>Il comma 1 prevede che, per il triennio 2011-2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti ivi compreso quello accessorio non può superare il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010 al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva indicati nella norma.</p> <p>Il comma 2 prevede, per lo stesso triennio, la riduzione dei trattamenti economici complessivi dei dipendenti superiori a euro 90.000 ed euro 150.000. Tali disposizioni trovano applicazione nei confronti del personale delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'elenco ISTAT.</p>	<p>2011-2013 Circolare RGS n.40/2010 Circolare RGS n.12/2011</p>
<p>Art. 9, comma 2-bis decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122</p>	<p>A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.</p>	

<p>Art. 9, comma 17, e comma 21 del decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122</p>	<p>Per il triennio 2010-2012, non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali per il personale di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001.</p> <p>Per il personale non contrattualizzato (professori e ricercatori) sono bloccati, per il triennio 2011-2013, i meccanismi di adeguamento retributivo e di progressione automatica degli stipendi; le progressioni di carriera comunque denominate e i passaggi tra le aree hanno effetto, per il predetto triennio, ai fini esclusivamente giuridici.</p>	
<p>Art.16 comma 5 del decreto legge n. 98/2011 convertito dalla legge n. 111/2011</p>	<p>In relazione ai processi di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e di ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, dall'articolo 12 e dal presente articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. La restante quota è versata annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi. I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo.</p>	
<p>Art.1 decreto legge n.98/2011 convertito dalla legge n.111/2011</p>	<p>Il trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto, in funzione della carica ricoperta o dell'incarico svolto, ai titolari di cariche elettive ed incarichi di vertice o quali componenti, comunque denominati, degli organismi, enti e istituzioni, anche collegiali, non può superare la media ponderata rispetto al PIL degli analoghi trattamenti economici percepiti annualmente dai titolari di omologhe cariche e incarichi negli altri sei principali Stati dell'Area Euro.</p>	

<p>Art 6 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214</p>	<p>Ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermita' da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto, nonche' ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonche' ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data</p>	<p>Dal 6 dicembre 2011</p>
<p>Comma 1 dell'art. 71 D.L. n. 112 del 2008 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008</p>	<p>Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni nei primi dieci giorni di assenza e' corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennita' o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonche' di ogni altro trattamento accessorio</p>	<p>Dal 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del decreto legge</p>
<p>Art. 5 comma 7 decreto-legge n. 95 del 06/07/2012</p>	<p>Il comma 7 pone il limite di 7 euro al valore dei buoni-pasto per il personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° ottobre 2012. Da tale data cessano le disposizioni normative e contrattuali più favorevoli.</p>	<p>Dal 2012</p>
<p>Art. 5 comma 8 decreto-legge n. 95 del 06/07/2012</p>	<p>Il comma 8 impone che le ferie, i riposi ed i permessi siano obbligatoriamente fruiti senza dar luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi.</p>	
<p>Art. 5 comma 10-ter decreto-legge n. 95 del 06/07/2012</p>	<p>Il comma 10-ter, novellando l'art. 8, comma 5, della L. 370/1999, dispone che al professore o ricercatore universitario rientrato nei ruoli è corrisposto il trattamento economico dell'omologo di pari anzianità, non potendo egli conservare il trattamento economico complessivo goduto nell'incarico svolto in precedenza. Sancisce, pertanto, l'illegittimità dell'attribuzione di assegni <i>ad personam</i> e la responsabilità amministrativa di chi delibera l'erogazione.</p>	

Art. 61 comma 9 del D.L. n. 112/2008	Il 50% del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato. Detta disposizione si applica anche al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.	
LIMITAZIONI SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE		
art.6, comma 13 D.L. n. 78/2010 conv legge n. 122/2010 (manovra economica 2010)	Riduzione delle spese per attività esclusivamente di formazione sostenute dalle pubbliche amministrazioni In particolare tali oneri non devono superare il 50% della spesa effettuata nell'anno 2009. Le amministrazioni interessate svolgeranno prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione	dal 2011
LIMITAZIONI PER LE SOCIETA' CONTROLLATE		
art. 4, commi 9, 10, e 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95	<p>9. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, alle società di cui al comma 1 si applicano le disposizioni limitative delle assunzioni previste per l'amministrazione controllante.</p> <p>10. A decorrere dall'anno 2013 le società di cui al comma 1 (società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni) possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le medesime società applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di presupposti, limiti e obblighi di trasparenza nel conferimento degli incarichi</p> <p>11. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle società di cui al comma 1, ivi compreso quello accessorio, non può superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2011.</p>	Fino al 2015

<p>articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112</p>	<p>1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 .</p> <p>2. Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.</p> <p>3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle società quotate su mercati regolamentati.</p> <p>2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.. Le predette società adeguano inoltre le proprie politiche di personale alle disposizioni vigenti per le amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenze.</p>	
---	--	--

Art. 4, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95	I dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento economico, ovvero i dipendenti della società controllante hanno obbligo di riversare i relativi compensi assembleari all'amministrazione ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio, e alla società di appartenenza. E' comunque consentita la nomina di un amministratore unico. La disposizione del presente comma si applica con decorrenza dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.	
--	--	--